



# CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) C.F. 83000710307

Tel 0431/409111 pec: [comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it](mailto:comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it)

Ordinanza n. 26

Del 12/08/2024

**OGGETTO:** Emergenza sanitaria dovuta al West Nile Virus trasmesso dalle zanzare del genere Culex.

### IL SINDACO

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Dipartimento di Prevenzione ha segnalato al Sindaco di Lignano Sabbiadoro (UD) con prot. n. 30457 del 12.08.2024 il manifestarsi di un caso umano di malattia da West Nile Virus, trasmessa dalla zanzara Culex pipiens (zanzara comune) in una persona residente nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD);

VISTE le indicazioni impartite dal Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025, con particolare riferimento al virus WNV (allegato 8) e il Piano 2024-2025 Regionale per l'Implementazione del Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l'effettuazione di interventi adalticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali;

RILEVATO che sono presenti aree pubbliche e aree private, quali aree coltivate, giardini, orti e parchi, nelle zone contenenti i luoghi di presunta infezione, che comprendono le zone prossimali a Via dei Cantieri per un raggio di 200 metri;

TENUTO CONTO delle caratteristiche del territorio emerse con sopralluogo effettuato da personale Tecnico della Prevenzione in data 10/08/2024 si ritiene di estendere il raggio d'intervento di 200 metri dalla zona prossimale a Via dei Cantieri;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Dipartimento di Prevenzione, relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento ordinario raccomandato per la riduzione della popolazione degli insetti deve essere rafforzato agendo principalmente con l'eliminazione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi di quelli non rimovibili;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonti di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025;

VISTO il Piano 2022 Regionale per l'Implementazione del Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il T.U.LL.SS. - R.D. 27/07/1934 n. 1265 con particolare riferimento al capo I - titolo V e articolo 326.

### **ORDINA**

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di spazi all'aperto entro l'area sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Dipartimento di Prevenzione, e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza:

1. DI PERMETTERE L'ACCESSO al personale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Dipartimento di Prevenzione, al personale della ditta incaricata alla disinfestazione, al personale della Protezione Civile, ai Dipendenti Comunali e altri regolarmente muniti di cartellino di riconoscimento per l'ispezione in sito e la rimozione dei focolai presenti in area privata;
2. DI PERMETTERE L'ACCESSO degli addetti della ditta incaricata alla disinfestazione per la rimozione dei focolai larvali e l'effettuazione dei trattamenti larvicidi nei focolai non rimovibili;

### **ORDINA INOLTRE**

di:

1. AFFIGGERE la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala;
2. ATTENERSI a quanto prescritto dagli addetti della ditta incaricata alla disinfestazione per la rimozione dei focolai larvali, per evitare che gli stessi abbiano a riformarsi;
3. EVITARE l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
4. PROCEDERE, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare raccolte d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
5. TRATTARE l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
6. TENERE sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
7. PROVVEDERE, nei cortili e nei terreni scoperti al taglio periodico dell'erba;
8. SVUOTARE le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;
9. SISTEMARE tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
10. STOCCARE i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che sia trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale e, per conoscenza, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Dipartimento di Prevenzione.

## **AVVERTE**

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni (D.Lgs. 02.07.2010 n. 104) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che il Responsabile del presente procedimento è il dott. Marco Casasola, Titolare di Posizione Organizzativa dell'U.O. Ambiente ed Ecologia del Comune di Lignano Sabbiadoro.

Lignano Sabbiadoro, 12/08/2024

**IL SINDACO**

Laura Giorgi